

Legge di Stabilità:

Tanta buona volontà, tante promesse ma poca sostanza. Per le Forze di Polizia ancora sacrifici e rinunce

L'incontro che si è svolto nel pomeriggio del 9 dicembre a Palazzo Chigi è stata la conferma che l'Esecutivo ha scelto di subordinare le drammatiche urgenze delle Forze di Polizia alle logiche ragionieristiche.

La delegazione governativa, guidata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta dai Ministri dell'Interno, dell'Economia, e dai Sottosegretari al Ministero della Giustizia e della Difesa, al di là delle espressioni di gratitudine per la professionalità e la dedizione con la quale le donne e gli uomini in divisa espletano la loro mission istituzionale, pur condividendo le rivendicazioni espresse dalla generalità delle organizzazioni sindacali, ha fatto chiaramente intendere che il rispetto dei vincoli di bilancio è ritenuto in questo momento una priorità non derogabile.

In poche parole, si deve approvare in parlamento la Legge di Stabilità così com'è con nessuna modifica, e solamente in un secondo momento, nel 2026, ci si potrà occupare di tematiche di sicurezza con norme specifiche.

Per il comparto sicurezza, dunque, sono appostati circa 60 milioni di euro, sufficienti a coprire solo il pagamento degli straordinari eccedenti effettuati nel primo trimestre del 2024. Come altrettanto equivoca è apparsa la posizione assunta in merito alle altre questioni che da tempo attendono risposte certe.

La precisa domanda posta dal Siulp circa il destino del decreto forze di polizia, paradossalmente presentato e sostenuto dallo stesso Ministro dell'Interno ancora nello scorso mese di marzo, che avrebbe dovuto, tra l'altro, protrarre la fase transitoria delle procedure concorsuali fino al 2029,

SOMMARIO

- Legge di Stabilità: *Tanta buona volontà, tante promesse ma poca sostanza. Per le Forze di Polizia ancora sacrifici e rinunce*
- Risarcibilità del danno morale per incidente stradale
- Effettivi benefici del riscatto laurea
- Rimborso spese legali e parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato
- Richiesta anticipo sospensione didattica corsi di formazione di primo livello nel periodo natalizio 2025
- Reato di percosse e reato di lesioni
- Sedi disagiate anno 2026
- Incidente stradale con veicolo straniero
- Fondo Plafond Disabili e agevolazioni per l'accesso al credito
- Detrazione fiscale in caso di errore nel bonifico
- Nuova regolamentazione europea per l'accesso ai siti web
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi
- Assegno familiare al nonno che mantiene il nipote
- Ripristinate le detrazioni IRPEF del 19% per parenti e affini fiscalmente a carico

e sullo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni in atto, e segnatamente quelli per l'accesso al ruolo degli ispettori, non ha ottenuto riscontro di sorta.

Come pure non è stata data risposta alla richiesta di chiarire se verrà ritirata l'ipotesi contemplata dagli artt. 42 e 43 del testo bollinato della legge di bilancio, che prevederebbe di ritardare l'accesso alla pensione anche per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Un silenzio su una misura irragionevole e del tutto inopportuna che certo non induce ad essere ottimisti. Nulla anche sul piano del welfare integrativo segnatamente per le somme necessarie al rinnovo delle polizze per la tutela legale e per la tutela sanitaria".

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico: "Unica nota positiva della giornata odierna, che peraltro non ha nulla a che vedere con la discussione intorno alla legge di bilancio in quanto i fondi necessari già erano stati resi disponibili con precedenti esercizi finanziari, è l'annunciata apertura da parte del Ministro della Funzione Pubblica delle procedure negoziali per il rinnovo del contratto di lavoro del personale dei ruoli non dirigenziali per il triennio 2025-2027.

In merito il Siulp ha sottolineato che non può essere un alibi la criticità legata alla difficoltà nel calcolo della rappresentanza. La prima convocazione dovrebbe essere fissata subito dopo le festività di fine anno.

Va semmai rimarcato come l'avvio del tavolo di confronto risente, ed anche questo è argomento al quale non è stata data risposta, del mancato concreto riconoscimento della specificità, che garantisce l'operatività, l'ordine pubblico e il controllo del territorio, di cui non pare esservi traccia nemmeno con riferimento al personale dei ruoli dirigenziali, nonostante quanto – come è stato ricordato dal Siulp – aveva garantito il Governo la scorsa estate in sede di sottoscrizione del relativo accordo contrattuale.

Dunque, per gli stanziamenti per spese di vitto, alloggio, logistica e straordinari connessi alle prossime Olimpiadi invernali di Cortina/Milano, se ne riparlerà col nuovo anno, come pure per la previdenza dedicata. E quel che appare certo è che la strenna che troveranno sotto l'albero i lavoratori delle forze dell'ordine sia nulla più che una lista di buoni propositi.

Pare davvero troppo poco per chi si è presentato agli elettori con un programma che in questo ambito enfatizzava discontinuità con il passato.

L'amarrezza e lo sconcerto per il trattamento riservato non saranno una ferita che si potrà rimarginare in fretta. Se non altro perché non sarà facile per il Governo riuscire a recuperare il deficit di credibilità provocato dal trattamento adottato nei confronti della categoria omologata a tutto il resto del pubblico impiego.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Risarcibilità del danno morale per incidente stradale



La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27102 del 9 ottobre scorso, ha riaffermato il principio che la vittima di incidente stradale ha diritto a un risarcimento che tenga conto non soltanto delle lesioni fisiche, ma anche della sofferenza interiore e del turbamento emotivo prodotti dall'evento.

In pratica, se il danno biologico riguarda la lesione all'integrità psicofisica, accertata dal punto di vista medico, il danno morale rappresenta il dolore, la paura, la frustrazione, la perdita di serenità che la persona prova in conseguenza dell'incidente.

Nella sua decisione, la Cassazione richiama l'art. 2054 del c.c. che disciplina la responsabilità nella circolazione dei veicoli e l'art. 1227 del c.c., che regola il concorso di colpa del danneggiato avendo a riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, per la quale il danno non patrimoniale comprende diverse componenti (biologico, morale e dinamico-relazionale), che il giudice di merito deve valutare scrupolosamente e unitariamente.

La liquidazione del danno non patrimoniale avviene secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute dai giudici di piazza Cavour come criterio di riferimento nazionale. Dette tabelle prevedono la possibilità di includere, anche in via presuntiva, la sofferenza morale scaturita dal fatto che assurge a componente essenziale del pregiudizio subito da esplicitare in modo espresso nel calcolo del risarcimento.

Nel caso giunto all'esame della Cassazione, la Corte d'Appello aveva liquidato soltanto il danno biologico ragion per cui la Cassazione ha ritenuto la decisione viziata da un errore di diritto, cassando con rinvio per la liquidazione anche del danno morale. Concludendo, in mancanza di una accurata valutazione di tutte le voci di danno in gioco, ogni sentenza di merito è suscettibile di cassazione, proprio come accaduto nel caso di Belluno.

Chi subisce un incidente ha diritto a essere risarcito non soltanto per la menomazione fisica, ma anche per il disagio psicologico che ne deriva. Una sofferenza che, pur non misurabile oggettivamente con strumenti medici, è pur sempre una componente reale del danno alla persona, tutelata dalla legge e dalla giurisprudenza

Effettivi benefici del riscatto laurea



Molti colleghi ci chiedono quale effettivo impatto possa avere sulla futura pensione il riscatto della laurea e se convenga effettuare questa scelta.

La convenienza o meno del riscatto dipende dalle singole disponibilità finanziarie e da fattori soggettivi, come ad esempio la situazione familiare;

- se il riscatto di un determinato periodo (ad esempio il recupero degli anni di Università) deve servire per aumentare la misura del trattamento pensionistico che si percepirà in futuro, la convenienza riguarderebbe prevalentemente soggetti con un'ampia anzianità contributiva utilizzabile per la quota di pensione calcolata con il criterio retributivo;

- se il riscatto serve per accelerare i tempi del pensionamento, occorre valutare accuratamente se l'andare in pensione qualche anno prima del previsto compensa il mancato maggior profitto derivante da un diverso impiego della somma da pagare per il riscatto (somma che, ad esempio, può essere destinata alla previdenza complementare).

Il riscatto rappresenta comunque una forma di risparmio grazie a 2 agevolazioni:

- la possibilità di pagare l'onere ratealmente in un massimo di 10 anni (senza interessi);
- la deducibilità fiscale dell'onere stesso che, abbattendo il reddito imponibile IRPEF, consente di "recuperare" parte della spesa sotto forma di risparmio di imposte..

Rimborso spese legali e parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato



Con la decisione n. 02771/2025 dell'11 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha rinviato all'Adunanza plenaria la questione di diritto relativa al *"se il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sul diritto al rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 d.l. n. 67/1997 convertito in legge n. 135/1997, possa determinare l'ammontare spettante al dipendente a titolo di rimborso oppure si debba limitare all'annullamento del parere per vizio di motivazione, irragionevolezza o incongruità, con conseguente obbligo dell'organo consultivo di riadozione del medesimo"*. Al riguardo, ricordiamo che il già menzionato

art. 18 d.l. n. 67/1997 sancisce che *"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità"*.

Oggetto del giudizio per il quale è stata disposta la rimessione è un provvedimento Ministero della difesa e l'allegato parere di congruità dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari recanti il parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un Carabiniere nell'ambito di un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione perché *"il fatto non sussiste"*. La richiesta di rimborso delle spese legali veniva accolta nei limiti di congruità indicati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato competente, ma detta determinazione veniva riformata dal TAR che stabiliva una diversa e più favorevole misura del rimborso delle spese legali.

La questione giungeva, infine, alla cognizione del Consiglio di Stato a seguito dell'iniziativa del Ministero della difesa che impugnava il solo capo della sentenza con cui il giudice aveva determinato l'importo da liquidare a titolo di rimborso, lamentando la *"Violazione degli art. 13 del R.D. n. 1611/1933; art. 18 D.L. n. 1611/1933 e art. 34, co. II c.p.a., laddove il giudice amministrativo si è sostituito alla Difesa erariale nella determinazione del quantum del rimborso, così esercitando una funzione tecnico discrezionale riservata ad altro organo della P.A."*

La questione giuridica verte, dunque, sull'ampiezza del sindacato del giudice in merito al parere di congruità reso dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alle spese legali di cui il dipendente statale chiede il rimborso ai sensi della già menzionata normativa di riferimento.

La questione è stata oggetto di divergenti soluzioni interpretative da parte del giudice amministrativo, adito in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., e del giudice ordinario, adito in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs 165/2001. In tal senso la Sezione rimettente ha ritenuto che il consolidato orientamento del Consiglio di Stato debba essere rivalutato attraverso un chiarimento interpretativo dell'Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a.

In particolare, la sezione rimettente reputa che l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine all'insindacabilità nel merito del parere di congruità debba essere rimeditato alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che in netta divergenza di impostazione rispetto alla giurisprudenza amministrativa, hanno affermato la potestà del giudice del lavoro di procedere alla diretta determinazione del quantum dovuto in caso di accertata non congruità di quello riconosciuto dall'Avvocatura, sia in primo grado che in grado di appello (cfr. Tribunale di Frosinone sez. lavoro n. 549 del 4 maggio 2023; Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, n. 35 del 27 febbraio 2024; Corte di Appello di Palermo, sez. lavoro, n. 219 del 19 aprile 2025, Corte di appello di Roma, sez. lavoro, n. 2226 del 11 giugno 2024), attesa la natura di diritto soggettivo della posizione del dipendente e la stretta inerenza della medesima al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ci riserviamo di ritornare sull'argomento quando saranno rese note le determinazioni dell'Adunanza plenaria.

Richiesta anticipo sospensione didattica corsi di formazione di primo livello nel periodo natalizio 2025



Pubblichiamo di seguito la risposta del Dipartimento alla lettera inviata dalla Segreteria Nazionale all'Ispettorato Scuole il 6 novembre 2025, pubblicata nel [numero 45 di questo notiziario](#):

"Il predetto Ispettorato ha osservato preliminarmente che la sospensione didattica dei corsi di base attualmente in svolgimento presso le Scuole della Polizia di Stato è stata calendarizzata, in maniera uniforme per tutti i differenti percorsi formativi, nel periodo ricompreso tra il 24 dicembre p.v. e il 6

gennaio 2026.

In particolare, in relazione alle singole attività corsuali, è stato precisato che, differentemente dai precedenti corsi per allievi agenti, avviati nel mese di giugno, il 231° corso ha avuto inizio il 15 luglio u.s. e avrà termine, nella fase residenziale, a metà gennaio p.v., intercettando inevitabilmente due ampie sospensioni (quella estiva e quella natalizia), con conseguente sensibile riduzione dei periodi didattici previsti nel piano della formazione.

Situazione analoga si presenta per il 7° e 8° corso per allievi vice ispettori tecnici della Polizia di Stato, in svolgimento presso la Scuola allievi agenti di Caserta, iniziati rispettivamente il 14 e il 15 luglio scorsi.

Per quanto concerne il 19° corso per allievi vice ispettori, è stato rilevato che, a seguito di intervento legislativo (L. 42 del 4 aprile 2025), lo stesso ha subito una riduzione nella sua durata da 18 a 12 mesi, con conseguente necessità di rimodulare il percorso didattico in un più ristretto arco temporale.

Per tutti i corsi menzionati, quindi, un'ulteriore contrazione dei periodi di insegnamento, sebbene si tratti di poche giornate, potrebbe pregiudicare il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il cennato Ispettorato ha, inoltre, evidenziato che, proprio nell'ottica di agevolare gli allievi sotto il profilo logistico-organizzativo, è stata rilevata l'opportunità di far conoscere per tempo le date dell'interruzione natalizia, comunicate fin dal 22 settembre u.s., in modo da consentire ai frequentatori di programmare serenamente i propri impegni personali, potendo peraltro prenotare i biglietti con largo anticipo.

Conclusivamente, lo stesso Ispettorato ha rappresentato che, a questo punto, un'eventuale riprogrammazione di quanto già condiviso e noto a tutti da tempo, peraltro a meno di fin mese dalle festività natalizie, di certo non agevolerebbe gli allievi, che sarebbero costretti a cambiare i propri piani, non senza un prevedibile, pesante aggravio economico".

LECIRCULARIDELLASETTIMANA

- [09/12 – Gruppo Sisfor-Pubblicazione nuovi moduli e-learning. Area tematica "Diritto Amministrativo"](#)
- [10/12– Avvio procedure transito personale appartenente ruoli degli ispettori dei sov.ti ass.ti e ag.ti della P. di S. nei ruoli del pers. che espleta attività tecnico scientifica o tecnica](#)
- [11/12 - Selezione personale 46° corso formazione per n.3 specialisti di aereo d.C.P. 13.03.2007 modificato e integrato il 18 maggio 2012](#)

Reato di percosse e reato di lesioni



Il Codice Penale italiano traccia una linea netta tra diverse tipologie di aggressione, basando la distinzione sul criterio dell'insorgenza o meno di una "malattia" nel corpo o nella mente della vittima.

Se l'aggressione fisica provoca solo un dolore senza lasciare strascichi patologici, si rientra nell'ambito delle percosse, disciplinate dall'articolo 581 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 581).

Se, al contrario, l'azione violenta causa un'alterazione, anche minima e temporanea, dello stato di salute, si


configura il più grave reato di lesioni personali, previsto dall'articolo 582 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 582). La presenza o l'assenza di una "malattia" medicalmente accertabile è, dunque, l'elemento che determina la qualificazione giuridica del fatto e, di conseguenza, la diversa gravità della pena e le modalità di tutela per la persona offesa. Il termine "percuotere" è interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza, includendo non solo il colpire, ma ogni forma di violenta manomissione fisica di una persona (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27705 del 11.07.2024) escluso il contatto fisico fugace che non provoca dolore e che, pertanto non può essere considerato penalmente rilevante (Cass. Pen., Sez. 5, N. 27705 del 11.07.2024). Al contrario, un'aggressione concretizza il reato di lesioni personali nel momento in cui provoca una "malattia" intesa come alterazione anatomica (una ferita, un livido, una frattura) o funzionale (la perdita temporanea di mobilità di un arto, uno stato di shock) che innesci un processo di guarigione, per quanto breve.

A seconda della durata della malattia, le lesioni si classificano in:

- lievi, se la prognosi non supera i venti giorni;
- gravi, se la prognosi supera i quaranta giorni o se deriva un indebolimento permanente di un senso o di un organo (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice Penale, art. 583);
- gravissime, se la malattia è insanabile o se derivano conseguenze come la perdita di un arto o di un senso.

Il referto medico del pronto soccorso è l'elemento di prova più importante dopo un'aggressione fisica. Senza una documentazione medica oggettiva, dimostrare di aver subito un danno e collegarlo all'azione violenta di un'altra persona (il cosiddetto nesso causale) diventa estremamente difficile, se non impossibile.

Sedi disagiate anno 2026



Si è svolta nella mattinata dell'11 dicembre la prevista riunione concernente la revisione dei requisiti per l'attribuzione del requisito di sede disagiata.

Fermo restando le qualità già note e considerato che sono in corso le verifiche chieste dalle Organizzazioni Sindacali, per l'anno 2026 saranno prorogate le sedi già in essere per l'anno in corso.

Per il prossimo 13 gennaio è stata fissata una nuova riunione con il direttore Centrale nel cui ordine del giorno, oltre alle

sedi disagiate, saranno posti, tra gli altri, alcuni aspetti afferenti alla mobilità del personale dei Reparti Mobili e del personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti

Incidente stradale con veicolo straniero



In caso di sinistro con un veicolo con targa estera è bene documentare fotograficamente la scena dell'incidente per determinarne la dinamica e raccogliere informazioni sul veicolo straniero, verificando assicurazione e Carta Verde.

Le immagini devono documentare la posizione dei veicoli, targhe, modelli, danni riportati, eventuali segnali stradali o semafori vicini. Questo materiale sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dell'incidente e supportare le dichiarazioni delle parti coinvolte.

È consigliabile annotare nome, indirizzo e numero di telefono di eventuali testimoni.

In presenza di feriti, anche lievi, è necessario chiamare le autorità competenti – Polizia stradale, locale o Carabinieri – e prestare soccorso. Lo impone l'art. 189 del Codice della Strada, che prevede sanzioni severe per chi non si ferma o non aiuta. Anche nelle ipotesi di lesioni apparenti, è opportuno recarsi al Pronto Soccorso entro 24- 48 ore dall'incidente: una precauzione utile per la salute e per eventuali richieste di risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata, secondo la legge Italiana, al soggetto competente, che varia in base a chi ha subito il danno: conducente, proprietario del veicolo o terzo trasportato.

Per i veicoli provenienti da Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la gestione del sinistro è affidata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), ai sensi dell'art. 125 del Codice delle Assicurazioni Private. L'UCI funge da punto di contatto tra il danneggiato e la compagnia assicurativa estera.

Per avviare la pratica, è necessario inviare all'UCI una lettera con data e luogo dell'incidente; nazionalità e targa del veicolo estero descrizione dettagliata del mezzo coinvolto; breve ricostruzione del sinistro; copia della constatazione amichevole e/o riferimenti all'intervento delle forze dell'ordine; dati del conducente e del proprietario del veicolo straniero, nome della compagnia assicurativa e copia della Carta Verde. L'UCI affiderà la gestione della pratica a una compagnia assicurativa italiana, che agirà per conto dell'assicurazione estera. Se i dati disponibili non sono sufficienti, l'UCI svolgerà indagini nel Paese di immatricolazione del veicolo per identificare la compagnia competente.

Il termine legale per formulare un'offerta di risarcimento o per motivare il diniego è di tre mesi (art. 125 CdA). In caso di mancata risposta, il danneggiato può rivolgersi alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per ottenere tutela.

Se il danneggiato è un terzo trasportato su un veicolo con targa italiana, coinvolto in un sinistro con un mezzo estero, ha diritto a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa italiana del veicolo su cui viaggiava. La Cassazione, con ordinanza n. 12172/2023, ha confermato che in questi casi si applica l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che consente una tutela immediata e diretta, senza dover attendere l'accertamento delle responsabilità.

Tutti i veicoli esteri che circolano in Italia devono essere coperti da un'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, può accadere che un veicolo straniero provochi un incidente senza essere assicurato o senza che sia possibile identificarlo. In questi casi, si potrà, comunque, ottenere un risarcimento: attraverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che copre sia i danni alle persone che quelli materiali entro i massimali stabiliti dall'art. 128 CdA:

€ 6.070.000,00 per i danni alla persona;

€ 1.220.000,00 per i danni materiali.

La stessa procedura si applica se il veicolo straniero non può essere identificato. La domanda di risarcimento deve essere indirizzata alla Consap, che incaricherà una compagnia assicurativa italiana per istruire la pratica e gestire la liquidazione del danno. Se l'assicurazione si rifiuta di risarcire o non risponde entro i termini di legge, è possibile avviare una negoziazione assistita come previsto dall'art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014. La proposta deve essere dettagliata e contenere l'avviso che, in caso di mancata adesione entro 30 giorni, tale comportamento sarà considerato negativamente dal giudice al quale occorrerà rivolgersi.

Per cause fino a € 30.000,00, è competente il Giudice di Pace, mentre per importi superiori la causa va promossa davanti al Tribunale in composizione monocratica

Fondo Plafond Disabili e agevolazioni per l'accesso al credito



I nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi dell'art. 33 della Legge 104 possono beneficiare di mutui sia per l'acquisto di immobili residenziali, preferibilmente abitazioni principali appartenenti alle classi energetiche A, B o C, sia per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili attraverso l'apposito "Plafond casa".

In particolare, è possibile ottenere:

- fino a 100mila euro per gli interventi di ristrutturazione volti all'accrescimento dell'efficienza energetica;
- fino a 250mila euro per l'acquisto di immobili

residenziali appartenenti alle categorie energetiche predette;

- fino a 350mila euro per interventi congiunti di acquisto e di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica sulla stessa abitazione.

Per ottenere il finanziamento occorre assicurarsi che la banca scelta aderisca alla convenzione tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante la condizione di disabilità e la certificazione dello stato di famiglia.

Per quanto riguarda la durata del finanziamento, questo avrà una durata di 10 anni, se il finanziamento è concesso per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica, mentre potrà avere una durata di 20 o 30 anni nel caso di mutuo agevolato, concesso al fine di acquistare un immobile residenziale appartenente a una delle classi energetiche A, B o C, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno prevista la relativa ristrutturazione.

Il Plafond casa, inoltre, prevede altre agevolazioni quali, in particolare, l'esenzione dal pagamento di imposta sostitutiva; imposta di registro; imposta ipotecaria; imposta catastale; imposta di bollo.

Detrazione fiscale in caso di errore nel bonifico



L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/2023, ha chiarito che un errore nella causale del bonifico parlante non fa decadere automaticamente il diritto alla detrazione, a condizione che vengano rispettati tutti gli altri requisiti e gli adempimenti del caso, fra i quali l'eventuale invio della pratica all'Enea quando ciò sia richiesto.

Tuttavia, in caso di errore nella causale del bonifico parlante, è bene contattare subito la banca per vedere se è possibile una modifica. Se non è possibile, si può

annullare il bonifico errato e ripeterlo correttamente, o si può richiedere al beneficiario il rimborso del primo pagamento.

Se la banca non può intervenire, si può richiedere al fornitore una dichiarazione sostitutiva che attesti la corretta contabilizzazione della somma, e l'Agenzia delle Entrate solitamente riconosce la detrazione anche in caso di errore materiale nella causale, a patto che siano rispettati gli altri requisiti.

In questi casi è importante conservare sia la ricevuta del bonifico errato sia quella del bonifico corretto o la dichiarazione sostitutiva.

L'errore sulla causale è meno grave rispetto all'utilizzo di un metodo di pagamento non idoneo, come un bonifico ordinario, perché l'elemento chiave per il fisco è la corretta applicazione della ritenuta d'acconto.

Nuova regolamentazione europea per l'accesso ai siti web



In attuazione del Regolamento UE n. 2022/2025 relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act), a partire dal 12 novembre è stata introdotta la nuova regolamentazione europea che impone procedure di verifica e certificazione digitale della maggiore età per l'accesso a siti di rivendita alcolici, di tabacco, piattaforme di gioco o portali per adulti.

L'Autorità italiana AGCOM partecipa alla sperimentazione della nuova procedura di verifica dell'età per l'accesso a questa tipologia di siti,

I titolari di siti e portali legati in queste attività hanno sei mesi di tempo per mettersi in regola implementando un sistema di verifica dell'età in linea con gli standard previsti e, soprattutto, rispettando la riservatezza di utenti e imprese. Il sistema di riconoscimento e verifica dell'età degli utenti è basato su documenti digitali o riconoscimento facciale con AI, l'identificazione dell'utente avviene prima mediante un fornitore terzo certificato e, in un secondo momento, con autenticazione e generazione della prova dell'età. Le istruzioni sono contenute nella delibera AGCOM n. 96/25/CONS. Un esempio è quello della piattaforma di identità digitale Intesa ID, per consentire di identificare l'utente attraverso SPID, CIE, video riconoscimento o processi self, facilmente integrabile ai sistemi informatici delle aziende. Una soluzione che permette dunque di utilizzare certificazioni persistenti e riutilizzabili (in vista dell'adozione dei Wallet digitali europei).

Il sistema rileva unicamente il dato anagrafico legato all'età, consentendo al provider di adempiere agli obblighi normativi in linea con i principi di privacy by design.

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 19 COMMISSARI TECNICI INGEGNERI DEL RUOLO DEGLI INGEGNERI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 MARZO 2025.

n. 19 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte; • sono state esaminate n. 13 buste (ogni busta contiene i due elaborati).

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 35 COMMISSARI TECNICI


PSICOLOGI DEL RUOLO DEGLI PSICOLOGI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 MARZO 2025.

n. 250 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte; sono state esaminate n. 4 buste (ogni busta contiene i due elaborati).

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 16 COMMISSARI TECNICI BIOLOGI DEL RUOLO DEI BIOLOGI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 20 MARZO 2025.

n. 171 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte; • sono state esaminate n. 81 elaborati.

Assegno familiare al nonno che mantiene il nipote



Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 28627, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare in favore di un minore convivente con la nonna.

Il caso trae origine dal ricorso proposto dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Lecce, la quale aveva confermato il diritto, già riconosciuto in primo grado, della nonna a percepire l'assegno per il nucleo familiare in virtù del fatto che il nipote, privo di adeguato sostegno da parte dei genitori, conviveva stabilmente con la nonna ed era a suo carico.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell'INPS, ha precisato che il requisito della "vivenza a carico" non

coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva verificato e valorizzato la convivenza stabile del minore con la nonna, il ruolo esclusivo di quest'ultima nel suo mantenimento, l'assenza del padre e la mancanza di redditi significativi da parte della madre. Ha inoltre evidenziato che «il quadro fattuale è di tale univocità da rendere assolto il canone probatorio richiesto», sottolineando come la nonna, titolare di pensione, provvedesse in modo costante e continuativo al sostentamento del nipote mentre il padre da anni si disinteressava del figlio e la madre non era percettrice di reddito e neppure autosufficiente perché affetta da grave patologia tanto da percepire un assegno di accompagnamento.

Da tali elementi probatori, non contestati dall'INPS, la Corte ha retamente concluso che l'unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna, ritenendo legittima la richiesta della stessa di percepire gli assegni famigliari.

Ripristinate le detrazioni IRPEF del 19% per parenti e affini fiscalmente a carico



Il Decreto Correttivo IRPEF-IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre scorso, all'articolo 1 modifica nuovamente la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR (DPR 917/1986) che era stata rimodulata dalla Legge n. 111/2023.

Il provvedimento non reintroduce le agevolazioni previste in busta paga o nel trattamento pensionistico ma consente almeno la detrazione, nella prossima dichiarazione dei redditi, del 19% delle spese per i

familiari fiscalmente a carico, comprese le categorie escluse dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva mantenuto le detrazioni solo per il coniuge non separato, per i genitori conviventi e per i figli fino a 30 anni (senza limiti di età se disabili).

Vanno considerati a carico con spese detraibili, anche se non godono di detrazione specifica per carichi di famiglia, anche i figli con meno di 21 anni (che rientrano nella sfera di applicazione dell'Assegno Unico) e quelli di età superiore a 30 anni; stesso discorso per fratelli e sorelle conviventi (detrazioni abolite dalla Legge n. 207/2024).

Per poter essere considerati fiscalmente a carico, lo ricordiamo, è necessario considerare il limite di reddito di 2.840,51 euro all'anno, cifra che sale fino a 4mila euro per i figli fino ai 24 anni di età.